



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 104 DEL 08-08-2025

REGISTRO GENERALE N. 1285 DEL 08-08-2025

ORIGINALE

OGGETTO: OGGETTO: PRATICA SUAP: 05593210726-15042022-1235D.P.R. N. 59/2013 - D.Lgs N. 152/06 (E S.M.I.) ART. 269 COMMA 8 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) A FAVORE DELLA DITTA "BAWER S.P.A. SITO 1, PER L'IMPIANTO DI FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI IN METALLO SITO IN ZONA INDUSTRIALE JESCE KM. 13.1 MATERA (MT) - RINNOVO AUTORIZZAZIONE EMISSIONE IN ATMOSFERA RILASCIATA DALLA REGIONE BASILICATA CON D.D. N. 75AB.2012/D.01204 DELL'11/09/2012 E MODIFICA PER DISMISSIONE DI ALCUNI PUNTI EMISSIVI.

L'ISTRUTTORE
MARILENA VIZZIELLO

IL R.U.P.
FRANCESCO MALVASI

IL FUNZIONARIO DI E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del **SUAP ID 4935** prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0019505 del 16/03/2023, acquisita al protocollo dell'Ente con il prot. n. 5203 del 16/03/2023, con la quale la ditta "Bawer SpA – Sito 1" ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per dismissione e modifica di alcuni punti emissivi nell'Impianto di fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori - Parti in metallo sito in Zona Industriale Jesce - Km. 13.1 Matera (MT) e contestuale rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Basilicata n° 75/AB/20012/D.01204 dell'11/09/2012, corredata dalla documentazione tecnica;

VISTA la documentazione integrativa:

- prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0062654 del 19/06/2024, in atti A.P. Prot. nn. 13343 e 13344 del 19/06/2024;

PRESO ATTO dalla documentazione presentata che lo stabilimento della Ditta "BAWER S.p.A." attualmente esercisce in forza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) dalla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale - con D.D. n. 75AB.2012/D.01204 del 11/09/2012 di aggiornamento per modifica dell'autorizzazione precedentemente rilasciata con D.D. n. 75AB.2007/D.52 del 23/04/2007 in favore della Ditta "BAWER S.p.A.." ed in corso di validità;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi richiesti dalla Società, per l'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli **scarichi** di cui al **capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (recapito pubblica fognatura);
- autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- comunicazione o **nulla osta acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

VISTA la D.G.R. n.492/19 di aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di dell'Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R.N.689/2016;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.)
- di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

CONSIDERATO

- che con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n.56 e s.m.i." all'art.3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269 commi 2 e 8 ed all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- che i soggetti competenti individuati per il procedimento in esame sono i seguenti:

✓ **COMUNE DI MATERA:**

1. per le competenze specifiche inerenti gli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001;
 2. per il parere ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, coordinandosi con l'ASM competente;
 3. per il nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o 6 della L. 26/10/1995, n. 447 per la tutela dall'inquinamento acustico.
- ✓ **A.R.P.A.B.** - Servizio Aria, per le competenze relative alla prevenzione/monitoraggio in materia ambientale, nonché alla scelta dei metodi di prelievo ed analisi ai sensi dell'art.271, c.17, del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.;
 - ✓ **ASM di MATERA** U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, per le competenze in materia della salute pubblica, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 (si richiede in particolare di specificare eventuali prescrizioni finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori e della popolazione potenzialmente coinvolta dagli impatti causati dall'attività produttiva);
 - ✓ **EGRIB** - Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata, ai sensi del "Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito Unico di Basilicata" approvato con D.C.R. n. 424 del 26/03/2013;
 - ✓ **CSI di Matera**, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, in quanto soggetto gestore dell'Area Industriale "Jesce" e pertanto, per le competenze specifiche inerenti gli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001.

PRESO ATTO che l'istruttoria svolta dall'Ufficio Ambiente in merito alla proposta progettuale della Società "Bawer S.p.A" è emerso quanto segue:

- Con l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP, prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0019505 del 16/03/2023, acquisita al protocollo di questa Provincia ai n. 5203 del 16/03/2023, con la quale la ditta "Bawer SpA" ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per la "Variazione per dismissione e modifica di alcuni punti emissivi nell'Impianto di fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori – Parti in metallo, sito alla Zona Industriale Jesce – Km 13.1 Matera (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

- il Comune di Matera, con nota prot. n. 44057/2023 del 08/05/2023, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 8696 del 10/05/2023 ha espresso il proprio NULLA OSTA in quanto al rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.
- la Ditta "Bawer SpA", con nota del 19/06/2024, attraverso il Suap, acquisita al protocollo di questa Provincia ai nn. 13343 e 13344 del 19/06/2024, ha inviato spontaneamente documentazione integrativa;
- la Provincia di Matera, con PEC prot. n. 13337 del 19/06/2024, ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona (senza riunione), convocandola per il giorno 08 agosto 2024;
- il Comune di Matera, con nota prot. n. 73250/2024 del 11/07/2024, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 14958 del 11/07/2024 ha confermato il proprio NULLA OSTA in quanto al rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico, già espresso in data 08/05/2023;
- l'ArpaB, Ufficio Aria, Controlli e verifica emissioni, Valutazione Qualità dell'aria, con nota prot. n. 12723/2024 del 02/08/2024, attraverso il Suap, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 16549 del 02/08/2024, ha comunicato di non aver ricevuto la documentazione tecnica integrativa richiesta per la matrice aria e pertanto l'Agenzia non è nelle condizioni di poter esprimere le determinazioni di competenza;
- la Ditta "Bawer SpA", con nota del 30/07/2024, attraverso il Suap, prot. n. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0093697 del 19/08/2024 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 17447 del 20/08/2024, ha inviato la documentazione richiesta da ArpaB;
- l'ArpaB, Ufficio Aria, Controlli e verifica emissioni, Valutazione Qualità dell'Aria, con nota prot. n. 13676/2024 del 23/08/2024, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 17649 del 26/08/2024, ha prodotto il proprio contributo specialistico, riportando le necessarie indicazioni e prescrizioni;

PRESO ATTO delle autocertificazioni e/o dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- **parere Comune di Matera** prot. n. 44057/2023 del 08/05/2023, acquisito con nota SUAP al protocollo di questa Provincia al n. 8696 del 10/05/2023 e al n. 14958 del 11/07/2024, ha espresso il proprio NULLA OSTA in quanto al rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.
- **parere ARPAB** prot. 13676/2024 del 23/08/2024, acquisito con nota SUAP al protocollo di questa Provincia al n. 17649 del 26/08/2024, esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ivi indicate.
- **nota Egrib** prot. n. 361/SII del 11/02/2025, acquisito con nota SUAP al protocollo di questa Provincia al n. 2903 del 11/02/2025, non esprime parere di competenza nel procedimento AUA in quanto, con nota del 07/02/2025, la Bawer ha dichiarato che per le acque di dilavamento piazzale, l'attività non rientra tra quelle regolamentate dalle Linee Guida Regionali (29 maggio 2017 n. 9 art. 5), e specifica che sui piazzali non vengono movimentate sostanze di cui alla Tab 3/A e 5 dell'All. 5 part III del D.Lgs 152/2006.

PRESO ATTO inoltre che il Comune di Matera per gli aspetti urbanistici e per gli aspetti igienico-sanitari, l'ASM di Matera, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ed il CSI Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, nel termine previsto nella citata convocazione della Conferenza di Servizi, non hanno fatto pervenire il parere di competenza richiesto, per cui a norma dell'art. 14 bis comma 4 della Legge 241/1990 (e s.m.i.) la mancata comunicazione entro tale termine equivale ad assenso senza condizioni;

VISTO il parere EGRIB prot. n. 361/SII del 11/02/2025 con il quale su dichiarazione della Ditta richiedente che l'attività non rientra tra quelle regolamentate dalle Linee Guida Regionali (29 maggio 2017 n. 9 art. 5), non esprime parere di competenza nel procedimento AUA, stabilendo di fatto che lo stabilimento non ha l'obbligo di trattamento delle acque di piazzale e pertanto non necessita di autorizzazione allo scarico di tali acque;

PRESO ATTO della volontà della Società "BAWER S.p.A." di rinnovare anticipatamente l'autorizzazione rilasciata dalla Regione Basilicata con D.D. n. 75AB.2012/D.01204 del 11/09/2012 (validità 15 anni per cui scadente il 10/09/2027) adeguandola contestualmente alle modifiche prospettate nella documentazione allegata all'istanza e che tale rinnovo comporterà il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

RITENUTO pertanto, di poter accogliere la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "Bawer SpA", sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni:

Lo stabilimento Bawer S.p.A svolge l'attività di "fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori – Parti in metallo" ed è situato in Zona Industriale Jesce - Km. 13.1 Matera (MT).

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO ODIERNO

La società Bawer S.p.A. realizza componenti ed accessori in acciaio destinati ai mercati del settore Automotive e, dall'anno 2008, ha intrapreso un processo di diversificazione della produzione, aprendosi al mercato del settore Medicale e Museale.

La ditta è suddivisa in 2 stabilimenti denominati "SITO 1" e "SITO 2"; il primo ad essere autorizzato per le emissioni in atmosfera, valutato in questo parere e denominato **SITO 1** con Determina della Regione Basilicata n° 75/AB/2007/D52 del 23/04/2007 e, successivamente, per modifiche impiantistiche apportate, con Determina della Regione Basilicata n° 75/AB/20012/D.01204 dell'11/09/2012, svolge anche la funzione di sede amministrativa e direzione dell'azienda ed è preposto alla progettazione ed alla produzione di accessori in acciaio per veicoli pesanti, di arredi medicali, vetrine espositive e complementi di arredo per musei; il ciclo di lavorazione degli accessori in acciaio inox opera la deformazione "a freddo" (taglio, tranciatura, imbutitura, piega), con saldatura ed assemblaggio manuale dei componenti, mentre la produzione di manufatti in acciaio inox verniciati si prevede di spostarla nel "SITO 2" già autorizzato per questo tipo di attività con Determina della Provincia di Matera - Area III *Tutela e valorizzazione dell'Ambiente* - Ufficio Ambiente n° 701 del 09 aprile 2021. Il nuovo ciclo di lavoro, nelle sue fasi essenziali, privato dell'impianto di verniciatura, è così composto:

- programmazione attività operative,
- taglio,
- piega,
- saldatura,
- montaggio, controllo ed imballo.

Le fasi del processo produttivo ambientalmente rilevanti sono il **taglio** e la **saldatura**.

Il sistema di abbattimento per gli inquinanti (polveri totali, trucioli leggeri, metalli presenti nei fumi) di queste 2 fasi lavorative è costituito da un filtro multistadio, specifico per l'aspirazione e la filtrazione di fumi di saldatura, con diramazioni costituite da bracci mobili ed aspirazioni puntuali sulle 10 postazioni di saldatura confluenti in un condotto centralizzato che convoglia nel sistema *Expansion Electronic* modello AM tipo 4D, matr. 31087 ed espelle nel condotto di emissione denominato E6.

Tale sistema di abbattimento è un'unità filtrante di tipo elettrostatico, specifica per i fumi di saldatura, che ionizza l'aria con cariche positive che vengono attratte in lame di captazione di carica opposta (negativa) con dispositivo elettronico che segnala la diminuzione di efficienza di filtrazione; esso è costituito da 3 stadi di filtrazione con 3 endosistemi posti in serie: (1) pre-filtro in tessuto PFO G200, (2) pre-filtro metallico e (3) filtro a cella elettrostatica.

Il pre-filtro in tessuto è composto da due tipi di fibre - fibra sintetica tipo G200 (con classe di filtrazione EU 3 e densità 200 g/m²) e fibra sintetica tipo A3/300 (con classe di filtrazione EU5 e densità 300 g/m²).

Il pre-filtro metallico è un pannello compatto da inserirsi in un corsoio, mentre il filtro a cella elettrostatica è un corpo in Alluminio al cui interno si accumulano i residui di filtrazione; esso rispetta la norma UNI 11254 che classifica i filtri elettrostatici sulla base dell'efficienza percentuale.

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA IMPIANTISTICA

La Società Bawer S.p.A., ha deciso di riorganizzare il ciclo produttivo trasferendo la produzione di componenti in acciaio verniciato dal "SITO 1" al "SITO 2" ed implementandola con tecnologia innovativa e contestualmente procedere al rinnovo dell'autorizzazione attuale - D.D. 75AB.2012/D.01204 dell'11/09/2012 - ormai di prossima scadenza,.

Ciò ha comportato:

1. la dismissione dei condotti già autorizzati, siglati **E1, E2, E3, E4, E5, E8, E9** e riferiti alla verniciatura dei pezzi in acciaio e specificatamente alla dismissione delle seguenti fasi lavorative loro connesse e della mancata emissione dei relativi effluenti - *E1 aria del tunnel fosfosgrassaggio, E2 fumi della camera di combustione del tunnel lavaggio, E3 aria del forno di asciugatura, E4 fumi della camera di combustione del forno di verniciatura, E5 aria del forno di asciugatura, E8 espulsione dell'aria della cabina di verniciatura liquida, E9 aria di espulsione dell'appassimento/essiccazione della verniciatura liquida;*
2. la dismissione del punto di emissione siglato **E7** riferito all'espulsione dell'aria della fase di verniciatura, previo abbattimento delle polveri per deposizione elettrostatica, in ambiente di lavoro;
3. il mantenimento del punto di emissione siglato **E6**, riferito all'aspirazione centralizzata dei fumi emessi da 10 postazioni di saldatura e contemporaneo spostamento di pochi metri, rispetto all'attuale posizione, per esigenze produttive.

VALUTAZIONE SULLA SOSTANZIALITÀ DELLA MODIFICA IMPIANTISTICA

La modifica impiantistica prospettata dalla Società Bawer S.p.A. **non può ritenersi sostanziale** per le seguenti valutazioni tecnico-legislative:

1. poiché l'aspirazione centralizzata sulle 10 postazioni di saldatura ed abbattimento dei fumi prodotti con un sistema dedicato a 3 diversi dispositivi di filtrazione, spostato di qualche metro e convogliato nel condotto E6, ai sensi dell'art. 268, lett. m-bis) **non potrà produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;**
2. parimenti, la dismissione di 8 punti emissivi, di cui 7 convogliati in atmosfera (**E1, E2, E3, E4, E5, E8, E9**) ed 1 in ambiente di lavoro (**E7**), **non comporta un aumento delle emissioni** (cfr. art. 268, lett. m-bis) convogliate in atmosfera e diffuse in ambiente di lavoro, ma un decremento;
3. la riorganizzazione produttiva non produce **una variazione qualitativa delle emissioni** (cfr. art. 268, lett. m-bis) perché non varia la fase lavorativa attivamente coinvolta e, di conseguenza, neanche la qualità emissiva;
4. non sono alterate **le condizioni di convogliabilità tecnica delle emissioni** perché non viene alterata la rete di captazione dei fumi di saldatura afferente all'unico condotto emissivo in atmosfera ancora attivo (E6), né aumentata la sua portata.

VISTA la proposta di provvedimento resa dall'Ing. Vincenzo RIZZELLO del 30/01/2025 e del parere reso dal Dott. DE LUCIA Pietro, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento;

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale per rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Regione Basilicata con D.D. 75AB.2012/D.01204 dell'11/09/2012, in favore della Ditta "BAWER S.p.A.", come rappresentata, conformemente ai pareri e nulla osta pervenuti, per l'impianto di produzione di accessori in metallo con stabilimento nel Comune di Matera (MT), Zona Industriale di Jesce, Km 13.1, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, pertinenti all'esercizio dello stabilimento:

- **lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **Lettera e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Il sottoscritto Responsabile di E.Q. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della Ditta BAWER S.p.A. (SITO 1), relativa alla modifica impiantista e rinnovo dell'autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Regione Basilicata con D.D. 75AB.2012/D.01204 dell'11/09/2012;

IL RESPONSABILE DI E.Q.
F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;
- 2) **la conclusione positiva** della conferenza di servizi decisoria art. 14 comma 2 della legge 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 a favore della Ditta "**BAWER S.p.A.**", per l'Impianto di produzione di accessori in metallo, ubicato nella Zona Industriale di Jesce, Km 13.1, nel comune di Matera (MT), Foglio di mappa n. 8 particella 1094 sub 1, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1:

lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
lettera e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento rinnova e aggiorna l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale -, ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) alla Ditta "**BAWER S.p.A.**" con D.D. 75AB.2012/D.01204 dell'11/09/2012;
- 5) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** si prescrive:

MODIFICA DEL QUADRO PRESCRITTIVO

Considerate:

- la dichiarazione del tecnico circa l'altezza allo sbocco del condotto E6 di 10,2 metri (*risposta alle integrazioni di cui alla nota Arpa Basilicata prot. n. 0011068/2024 del 03/07/2024*) rispetto a quella riportata nell'autorizzazione vigente (D.D. n. 75AB.2012/D.01204 dell'11/09/2012),
- l'assenza di fenomeni combustivi nell'attività di saldatura che fanno ritenere non idoneo l'inquinante NO_x prescritto nell'autorizzazione vigente,
- l'aggiunta al quadro prescrittivo dei metalli in emissione convogliata, riprende quanto dichiarato dalla Società che nella relazione tecnica a corredo dell'istanza di richiesta autorizzativa indica i materiali da utilizzarsi nel nuovo ciclo produttivo dello stabilimento (taglio e saldatura) quali: *roth tungsteno > 99%, elga alumin Mg5, Elga Miller, ElgaTig 101, Cromatig 308 Lsi, Voestalpine Bohler Welding QG3, Tungstens MST LFT*,
- si continuerà ad eseguire, su un operatore adibito alle postazioni di saldatura, il campionamento personale **P1** delle particelle aerodisperse nella fase di saldatura come frazione di polveri inalabili, dei composti organici volatili (C.O.V.) nella zona respiratoria per valutare l'esposizione personale ai fumi di saldatura e del carico di monossido di Carbonio (CO) inalato dall'operatore e prodotto da operazioni legate alla saldatura stessa.

QUADRO PRESCRITTIVO

- a) I valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella **Tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata** e facente parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;
- b) eventuali variazioni della concentrazione degli inquinanti, che, eventualmente superino il valore limite autorizzato riportato nella **Tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata**, devono essere comunque tali da non superare il valore del flusso di massa, calcolato come prodotto della portata dell'effluente gassoso secco per il limite di concentrazione;
- c) dovranno essere garantite condizioni termo-igrometriche, acustiche e luminose idonee per i lavoratori durante i turni di lavoro; in particolare dovranno essere garantiti i ricambi di aria minimi secondo la norma UNI 13779:2005 - almeno 36 m³/ora a persona - con immissione nell'ambiente confinato di lavoro una quantità d'aria esterna come indicato dalla norma UNI 10339;
- d) il sistema di abbattimento delle polveri dovrà essere mantenuto secondo le indicazioni fornite dal costruttore (libretti d'uso/manutenzione o assimilabili) e, in assenza di tali indicazioni, dovrà essere mantenuto con frequenza almeno semestrale;

- e) l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione; il gestore fornirà a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi, raccolta di dati ed informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni;
- f) Il gestore assicura, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento;
- g) la piattaforma di lavoro dovrà essere di tipo fisso, con un'adeguata superficie che permetta il controllo emissivo dell'effluente dal condotto;
- h) il condotto che emette in atmosfera e che convoglia l'effluente in uscita dall'impianto di abbattimento e filtrazione dovrà essere provvisto di porte di misurazione (tronchetti di prelievo) dotati di opportuna chiusura (a baionetta, a vite o controflangia cieca) per il campionamento e la successiva quantificazione degli inquinanti e precisamente:
- per gli inquinanti **polveri totali** e **metalli** (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017) è richiesto il controllo dell'isocinetismo, di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo del condotto **E6**, le porte di misurazione (tronchetti di prelievo), secondo la norma UNI EN 15259:2008, dovranno avere un diametro interno di almeno 125 mm (UNI 15259:2008, fig. A.3) ed essere munite di controflangia di tenuta per consentire di fissare la flangia della sonda combinata di prelievo al corpo del camino,
 - il punto di emissione **E6**, poiché ha una sezione di 0,108 m² dovrà, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 3 -, avere due linee di campionamento ed un numero minimo di 4 punti di prelievo per la rilevazione delle polveri totali sul piano di misurazione del condotto; sarà quindi dotato di 2 tronchetti di prelievo innestati sul condotto, normati secondo la UNI EN 15259:2008;
 - per il campionamento dell'analita **Monossido di Carbonio (CO)** non è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza è consentito accedere al flusso emissivo del condotto **E6** mediante tronchetti di prelievo regolamentati dal metodo UNICHIM n° 422 del tipo A o B;
- i) i Composti Organici Volatili C.O.V. da campionare saranno quelli che recano definizione nell'art. n° 268, lettera II) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., rispondenti a *qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 °K (20 °C) una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso;*
- j) i punti di prelievo dell'effluente (porte di misurazione), dovranno essere agevolmente raggiungibili e dovrà esserne garantita l'accessibilità in modo da consentire il campionamento degli inquinanti prescritti senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare secondo le esigenze della norma *UNI EN 15259* e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);
- k) affinché siano rispettate condizioni di flusso omogeneo all'interno del condotto durante il campionamento, il piano di misurazione dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ogni forma di disturbo in grado di produrre una variazione nella direzione del flusso stesso; i tronchetti di prelievo (porte di misurazione) dovranno essere posti in un tratto rettilineo del condotto pari a 5 diametri idraulici a monte ed almeno 2 diametri idraulici a valle di qualsiasi deformazione del condotto stesso (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nei punti centrali dei tratti rettilinei più lunghi possibili; le misure saranno eseguite sulla sezione trasversale del condotto (piano di misurazione) con forma e superfici costanti;
- l) il condotto dovrà essere identificabile univocamente mediante apposita targa ben visibile a distanza con apposta la stessa sigla alfanumerica attribuita nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*, per non ingenerare confusione sull'attribuzione del tipo di emissione in atmosfera;
- m) predisporre che l'ubicazione del condotto e la quota dello scarico degli aeriformi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione dei flussi emissivi allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti;
- n) l'effluente dovrà rispettare il valore limite di emissione indicato nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*, riferito ai periodi di normale funzionamento dell'impianto (esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti); tale limite sarà rapportato al volume di effluente gassoso secco, riferito alle condizioni normali di temperatura e pressione per l'aeriforme convogliato (0 °C - 273 K e 101325 Pa);
- o) non saranno accettati autocontrolli emissivi senza i dati della **caratterizzazione dell'effluente**;

- p) non si dovrà dare comunicazione a questo Ufficio della data di messa in esercizio dell'*impianto di aspirazione ed abbattimento dei fumi di saldatura* e né della sua messa a regime, poiché già autorizzato;
- q) eseguire, nell'arco di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento conclusivo da parte dello sportello telematico (S.U.A.P.) del Comune di Matera **una determinazione** degli inquinanti dell'**emissione convogliata** siglata **E6** e della **misura sull'operatore** siglata **P1**, riportate nella *Tabella riassuntiva delle emissioni* che segue;
- r) eseguire gli autocontrolli analitici successivi con periodicità pari a **mesi sei (6)** sia per l'emissione convogliata siglata **E6** che per la misura sull'operatore **P1**;
- s) comunicare alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati nel primo e nei successivi autocontrolli;
- t) **tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo; saranno accettati "rapporti di prova" solo se (1) il soggetto che esegue il campionamento è il medesimo che esegue le analisi, (2) se tale documento è corredato di un giudizio analitico e se (3) sia fatta esplicita dichiarazione al suo interno che quanto analizzato è rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento degli impianti in condizione di pieno regime**; non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato;
- u) la data fissata per gli autocontrolli sulle emissioni convogliate e sull'aria dell'ambiente di lavoro inalata dall'operatore deve essere comunicata almeno **15 giorni prima** alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- v) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure, nonché le manutenzioni periodiche eseguite sui sistemi di abbattimento degli inquinanti;
- w) qualora i riscontri analitici della misura degli inquinanti prescritti superino i limiti di concentrazione e/o flusso di massa indicati dalla *Tabella riassuntiva delle emissioni*, ne sarà data comunicazione immediata alla Provincia di Matera - Settore III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI CONVOGLIATI IN ATMOSFERA, ai sensi dell'Art. n° 271, comma 17 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.

- Per quanto attiene alla **sicurezza per l'accessibilità delle misure**, si dovrà tener presente il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 per la fase operativa, tecnico-strumentale e logistica del campionamento, secondo la tutela della sicurezza degli operatori delle misure;
- attenersi all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. per quanto attiene ai: "**Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni**";
- per la verifica della **conformità dell'emissione convogliata** si farà riferimento all'*Allegato VI, punto 2, comma 2.3 alla Parte Quinta del, D.L.gs 3 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i.*;
- per la **strategia di campionamento** ed i **criteri di valutazione** ed identificazione **della fonte emissiva** si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
- per la misura dei **parametri di caratterizzazione** dell'effluente (velocità, portate, pressioni e temperature) nell'**emissione convogliata**, si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013 e le linee guida per la sua applicazione (UNI CEN/TR 17078);
- per il campionamento delle **polveri totali** e dei **metalli** nell'**emissione convogliata** si potrà applicare la norma UNI EN 13284-1:2017, avendo cura di valutarne l'applicabilità;
- per la determinazione delle **polveri - frazione inalabile** nelle **emissioni diffuse** del particolato aerodisperso nella saldatura, captato con dispositivo sull'operatore **P1** (misura dinamica), nella zona di saldatura servita dal sistema centralizzato di aspirazione ed abbattimento con bracci mobili, si dovrà applicare il Metodo UNICHIM 1998:2013; tale misura sull'operatore dovrà essere mediata sull'intero turno lavorativo;
- per la determinazione del gas monossido di Carbonio **CO**, inteso come indicatore biologico di esposizione (IBE) nella zona respiratoria del saldatore nel **campionamento personale** sull'operatore **P1** è ammesso l'uso di

strumenti a spettrometria infrarossa non dispersiva (NDIR) con espressione dei risultati su media oraria, o campioni d'aria tal quali con sacche tedlar ed analisi GC-MS;

- per la determinazione dei Composti Organici Volatili **C.O.V.** nelle **emissioni diffuse**, captate sull'operatore **P1** (misura dinamica) nella zona di saldatura, si potrà applicare la norma UNI CEN TS 13649:2015, individuandone le specie e riportandole nel certificato d'analisi;
- per la misura dell'**Ossigeno** nell'effluente dell'**emissione convogliata**, al fine di stabilire la densità dell'effluente stesso, si dovrà applicare la norma UNI EN 14789:2017;
- per la misura dell'**Umidità** nell'effluente dell'**emissione convogliata**, si dovrà applicare la norma UNI EN 14790:2017.

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: BAWER S.p.A.

Localizzazione: STABILIMENTO "SITO 1", zona industriale Jesce - 75100 Matera

Tipo di attività: ASSEMBLAGGIO E SALDATURA DI MANUFATTI METALLICI.

PUNTI DI EMISSIONE	LINEA DI LAVORAZIONE E FONTE EMISSIVA	CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI				INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata m ³ /h	Altezza da terra [1] metri	Diametro mm	Sezione m ²		Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa g/h	
E6	Area saldatura manuale - abbattitore fumi con triplice sistema di filtrazione <i>Expansion electronic</i> , modello AM, tipo 4D	2.289,06	10,20	Quadrato 328*328	0,108	Polveri totali	10	22,98	Valore indicato dalla D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005, Settore 2, Punto 2.34
						CO	10	22,98	
						Metalli su filtro Tungsteno W, Alluminio Al, Manganese Mn, Rame Cu, Nichel Ni, Cromo Cr.	4	9,16	Valore assimilato a quello indicato dalla D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005, Settore 2, Punto 2.35
P1	Campionamento personale su uno degli operatori delle 10 postazioni di saldatura servite dall'impianto di filtrazione e trattamento fumi centralizzato <i>Expansion Electronic</i> mod. AM, tipo 4D	-	altezza di captazione 1,60 metri	-	-	Polveri – frazione inalabile	5	-	Valore secondo il D.Lgs. 81/08 - art. 234, comma 3, che prevede una specifica valutazione di conformità a 5 mg/m ³ , eseguita tramite il campionamento personale della frazione inalabile.
						CO Monossido di Carbonio	29	-	IBE (indicatore biologico di esposizione) secondo l'A.C.G.I.H. (<i>American Conference of Governmental Industrial Hygienists</i>) sulla valutazione dell'esposizione professionale ai fumi di saldatura (G. IG. IND.- Suppl. vol. 34 - n° 2).
						C.O.V. Sostanze Organiche Volatili	3,25	-	I limiti sono riferiti al TLV-TWA (a 20 °C e 101,3 KPa) del Benzene secondo il D.Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo II, Allegato XVIII (valori limite di esposizione professionale).

* L'altezza del condotto è riferita al suolo

Con riferimento all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - **IMPATTO ACUSTICO** -

Il Comune di Matera ha definito la classificazione acustica del territorio con Delibera C.C. n. 31/1996 - *Adozione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Matera*. In seguito alla classificazione acustica del territorio da parte del comune a ciascuna zona vengono assegnati i valori limiti definiti dal DPCM del 14/11/1997 (fatta salva la facoltà di comuni che presentano un particolare interesse paesaggistico ambientale e turistico di definire valori limite inferiori);

Nella tabella successiva sono riportati i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq dB (A)) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento come riportati nella delibera citata:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)

	Leq dB (A)	Leq dB (A)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree ad intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

La zona interessata dal potenziale impatto dell'attività della Società Bawer S.p.A. rientra in area classificata come "CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali" con valori di limite acustici di immissione in ambiente esterno pari a 70 dB(A) nel periodo diurno (6.00-22.00) e 70 dB(A) nel periodo notturno (22.00-6.00);

Il Comune di Matera - Settore Manutenzione Urbana - con propria nota prot. prot. n. 44057/2023 del 08/05/2023, acquisito con nota SUAP al protocollo di questa Provincia al n. 8696 del 10/05/2023 e al n. 14958 del 11/07/2024, ha espresso il proprio NULLA OSTA in quanto al rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico, per l'esercizio dello stabilimento di fabbricazione di parti ed accessori in metallo svolto dalla Società Bawer S.p.A. con l'obbligo di verifica e controllo post-operam in capo al soggetto esercente l'attività per il rispetto dei limiti di emissione sonora in fase di esercizio, come definiti dalla legislazione vigente;

Prendendo atto del citato parere del Comune di Matera, quale Soggetto competente in materia, si prescrive inoltre:

- ove si dovessero rilevare superamenti provvederà a comunicarli tempestivamente all'ARPAB, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente - nonché a proporre al Comune e allo stesso ARPAB le necessarie opere di mitigazione;
- le date programmate per le misure fonometriche dovranno essere comunicate al Comune competente per territorio, all'ARPAB e alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, con almeno 15 giorni di anticipo, per eventuali supervisione alle rilevazioni;
- le date di esecuzione delle misure è opportuno siano comunicate all'Autorità Competente con almeno 15 gg di anticipo;
- gli esiti delle misurazioni andranno inviati alle medesime Autorità entro 30 gg dalla loro esecuzione.

I valori rilevati dovranno essere riportati su un documento redatto in conformità all'Allegato D del D.M. 16 Marzo 1998 che dovrà essere custodito presso gli uffici dello stabilimento, per essere esibito in occasione di eventuali controlli. Copia dello stesso documento dovrà essere inviato all'Autorità Competente;

L'autocontrollo di cui ai punti precedenti andrà ripetuto ogni **2 anni** e/o in caso di modifiche sostanziale dell'impiantistica;

Tutto ciò, fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune quale autorità competente ai sensi della Legge 447/1995 per in materia di inquinamento acustico.

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 6) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 7) **di ricordare** che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti in quanto condottato nella rete delle acque bianche, escluso da questo procedimento, dovrà essere regolamentato attraverso accordo privato con l'Ente gestore di tale rete, quale il **CSI** (Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera);
- 8) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 9) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;

- 10) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 11) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 12) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 13) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 14) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 15) **di dare atto** che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, l'Ing. Vincenzo RIZZELLO ed il Dott. Pietro DE LUCIA, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;
- 16) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1285 del 08-08-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per giorni consecutivi dal al al num. del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
Dr. Enrico Luigi De Capua
